

COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Attività di controllo e sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Corciano dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Corciano.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Provincia e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART.4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 5 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.

ART. 6 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Decreto Legge 201/2011, si considerano inagibili o inabitabili, per la fruizione della riduzione prevista dalla citata norma, i fabbricati dichiarati tali con apposita ordinanza e quelli che presentano uno stato di accertato degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione anche straordinaria.
2. La riduzione sopra richiamata spetta ai soggetti passivi che presentano, in allegato alla dichiarazione, la documentazione prevista dal citato art. 13, comma 3, lettera b), del Decreto Legge 201/2011.

ART. 7 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le modalità ed alle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta nell'anno solare risulti inferiore a € 12,00.

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente regolamento comunale in materia di entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura nella misura prevista dal vigente regolamento comunale in materia di entrate, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di entrate.

ART. 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 10 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme contenute negli avvisi di accertamento non pagate nel termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi è effettuata secondo le modalità consentite dalle norme di legge vigenti.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.